

VERBALE DI ACCORDO

Addì 28 luglio 2016,

tra le Società del Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Mobilità e Orsa Ferrovie,

in relazione all'Accordo di procedura sottoscritto in data odierna per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo bilaterale di sostegno al reddito, si conviene che, all'esito dell'attivazione delle procedure, che potranno interessare circa 420 lavoratori (in prevalenza inidonei, staff, circolazione) tra la fine del corrente anno ed il primo semestre del 2017, le Società del Gruppo effettueranno un programma qualitativo di assunzioni, da perfezionarsi nel primo semestre 2017, come di seguito specificate:

- n. 120 in attività di Assistenza a bordo treno
- n. 60 in attività di Manutenzione dei rotabili
- n. 100 in attività di Manutenzione delle Infrastrutture
- n. 80 laureati e diplomati, in attività specialistiche,

per un totale di 360 unità.

Le Società si impegnano altresì a dare comunicazione preventiva alle Segreterie Nazionali sull'avvio delle relative selezioni e sul dettaglio del programma di assunzioni per territorio/figura professionale.

Per le Società del Gruppo FS

Per le OO.SS.

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST Mobilità

ORSA Ferrovie

ACCORDO DI PROCEDURA

In applicazione dell'art. 9 "Fondo di sostegno al reddito" e tenuto conto dell'art. 2 "Sistema delle relazioni Industriali", punto 4.2.1, lett. i), del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012 (di seguito indicato come Contratto aziendale), le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura, al fine di armonizzare e sviluppare coerentemente la procedura di gestione delle ricadute occupazionali in rapporto alle prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito indicato come Fondo) di cui al Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2015, n. 86984 (di seguito indicato come D.I.).

L'attuazione ed il rispetto dei contenuti e delle fasi procedurali di seguito individuate costituiscono condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.

Presupposti

Le cause che giustificano l'attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo, al termine del percorso relazionale contrattuale di cui al precedente 2° comma, sono individuate nelle seguenti circostanze:

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione delle attività.

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012, le quali intendano utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in una o più unità produttive.

I lavoratori che potranno accedere alle prestazioni del Fondo sono tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle suddette Società, ivi compreso il personale apprendista.

Comunicazione

1. L'azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, fornisce alle segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. interessate specifica formale comunicazione scritta avente ad oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate condizioni

produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, ed in particolare:

- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- il numero, la collocazione aziendale ed i profili/figure professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;
- i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

La comunicazione di cui sopra sarà inviata contestualmente anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

Qualora il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti territoriali regionali, la procedura di cui al successivo punto 2 sarà preceduta da un incontro a livello nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, nell'ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni.

Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla sua attivazione e, al termine della stessa, verrà attivata la procedura di livello territoriale di cui al successivo punto 2.

2. A richiesta degli organismi sindacali che ricevono la comunicazione di cui al 1° capoverso del precedente punto 1, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa si aprirà una fase di confronto.

Nei casi di cui al 3° capoverso del precedente punto 1, la fase di confronto a livello regionale si aprirà entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione della fase di livello nazionale.



Tale confronto dovrà concludersi entro i successivi 45 giorni.



3. Contestualmente all'apertura della procedura di cui al punto precedente, l'azienda provvede formalmente a comunicare al Comitato Amministratore del Fondo l'attivazione della stessa.

Confronto sindacale

4. Esperita la fase relazionale di cui ai "presupposti" della presente procedura, nell'ambito della quale deve essere verificata, con la partecipazione al confronto delle aziende, delle Segreterie Regionali/Territoriali delle OO.SS stipulanti il presente accordo e delle RSU interessate, la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa azienda o tra aziende diverse nel caso di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni le cui ricadute occupazionali coinvolgano più Società del Gruppo, il confronto sindacale di cui al precedente punto 2 avrà lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e a individuare le eventuali azioni necessarie a fronteggiare le ricadute occupazionali.



Esperate tutte le fasi della presente procedura, nel caso non venga raggiunto un accordo complessivo entro i termini di cui al precedente punto 2, l'intesa si intenderà riferita, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, ad una quantità di personale eccedentario pari al 30% delle esigenze di riduzione del personale dichiarate nel progetto aziendale con la comunicazione di cui al precedente punto 1. In tali casi l'azienda potrà utilizzare esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria di cui al successivo punto 6 e, quindi, non potrà utilizzare gli strumenti obbligatori per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al successivo punto 7.

Gestione delle eccedenze

6. Qualora nel corso della procedura di cui ai precedenti punti 2, 4 e 5 venga raggiunto l'accordo complessivo, per gestire le eccedenze di personale verranno adottati, in via prioritaria, programmi di gestione e riconversione delle risorse umane attraverso gli strumenti di cui alle seguenti lettere a) e b) e, a concorrenza delle eccedenze di personale concordate, gli ulteriori strumenti di cui alle successive lettere c) e d) da attivare su base volontaria:

- a) utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;
- b) processi di mobilità professionale anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dall'accordo complessivo, anche con il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo, di cui al D.I.;
- c) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori che hanno già raggiunto i requisiti pensionistici, previsti dalla vigente normativa in materia, alla data di stipula dell'accordo complessivo raggiunto;
- d) accesso alle prestazioni straordinarie, di cui al D.I., per il personale che raggiunga i requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente nell'arco temporale stabilito dall'accordo complessivo e comunque per un periodo non superiore a 60 mesi dalla data di accesso al Fondo,

utilizzando:

- i. per le tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lettere a) e b) del D.I.;
- ii. per la tipologia di cui alla precedente lettera c), la risoluzione del rapporto di lavoro;
- iii. per la tipologia di cui alla precedente lettera d), le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, lettera c), del D.I..

7. Qualora, a seguito dell'accordo complessivo, le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di cui precedente punto 6 non consentano di superare le problematiche occupazionali, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

- a) riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.I.;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria;
- c) collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.I.;
- d) riduzioni di orario/part-time o sospensione dell'attività lavorativa, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.I..

Gli strumenti di cui alle precedenti lettere b) e c) potranno essere attivati solo nei casi in cui le norme di legge vigenti in materia di trattamento pensionistico escludano eventuali penalizzazioni in relazione alla determinazione dell'importo della pensione, fatta salva la volontaria consapevole accettazione, da parte del lavoratore, di poter usufruire delle eventuali norme derogatorie dei limiti per l'accesso a pensione quali ad esempio "l'opzione donna" o "la flessibilità in uscita".

Criteri di scelta convenzionali

8. Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo complessivo, le Parti, nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle azioni di cui ai precedenti punti 6 e 7, avvenga con i criteri di priorità di seguito elencati:

8.1 Accesso volontario agli strumenti di gestione delle eccedenze di cui al precedente punto 6

Nel caso in cui i lavoratori che volontariamente abbiano richiesto di accedere agli strumenti di cui al precedente punto 6 siano in numero maggiore rispetto alle eccedenze da gestire, saranno adottati nell'ordine i seguenti criteri:

a) per le azioni di cui al punto i. del precedente punto 6:

- maggiore età anagrafica;
- maggiori carichi di famiglia;

b) per le azioni di cui al punto ii. del precedente punto 6:

- maggiore età anagrafica;
- maggiore anzianità contributiva;
- maggiori carichi di famiglia.

Ai lavoratori come sopra individuati, all'atto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'Azienda erogherà un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, pari all'importo corrispondente all'indennità di preavviso di cui all'art. 53 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012, maggiorato del 20%;

c) per le azioni di cui al punto iii. del precedente punto 6:

- maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (di vecchiaia o anticipata);

- maggiore età anagrafica;
- maggiori carichi di famiglia.

8.2 Accesso non volontario agli strumenti di gestione delle eccedenze di cui al precedente punto 7

Saranno adottati nell'ordine i seguenti criteri:

a) per le azioni di cui alle lettere a) e d) del precedente punto 7:

- minori carichi di famiglia;
- minore età anagrafica;
- minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;

b) per le azioni di cui alla lettera b) del precedente punto 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo capoverso dello stesso punto 7:

- minori carichi di famiglia;
- maggiore anzianità contributiva;
- maggiore età anagrafica.

Ai lavoratori come sopra individuati, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda liquiderà l'importo corrispondente all'indennità di preavviso relativo al periodo determinato come differenza tra il periodo di preavviso di cui al richiamato articolo 53 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012 ed il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'accordo complessivo e la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, ove quest'ultimo periodo risulti inferiore al periodo di preavviso di cui sopra (art. 53 CCNL);

c) per le azioni di cui alla lettera c) del precedente punto 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo capoverso dello stesso punto 7:

- maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (di vecchiaia o anticipata);
- minori carichi di famiglia;
- maggiore età anagrafica.

8.3 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 8.1 e 8.2 il personale, su richiesta dell'azienda all'atto dell'apertura delle procedure previste dal presente accordo, dovrà portare a conoscenza della stessa gli elementi utili alla definizione della posizione contributiva individuale rilevabile da apposita certificazione (estratto conto contributivo) rilasciata dal competente Ente o Gestione previdenziale di appartenenza.

L'azienda, nei casi di cui al punto 6, lettera c) e al punto 7, lettere b) e c), ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso nel rispetto dei termini del preavviso.


Contestualmente, l'elenco dei lavoratori di cui sopra, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza della qualifica, del livello di

inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui al presente punto 8, deve essere comunicato per iscritto alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.


9. Le azioni di cui al precedente punto 7 dovranno essere attivate entro il 1° giorno del settimo mese successivo a quello nel quale viene sottoscritto l'accordo sindacale complessivo. Decorso il predetto termine, qualora le azioni in questione non siano state attivate, l'accordo si riterrà non più valido relativamente al numero di esuberanti eventualmente non gestito.
10. Il presente accordo sostituisce integralmente, dalla data di sottoscrizione, il precedente accordo di procedura del 15.05.2009.


Roma, 28 luglio 2016


Per le Società del Gruppo FS Italiane





Per le Organizzazioni Sindacali


FILT-CGIL 

FIIT-CISL 

UILTRASPORTI 

UGL TAF 

FAST MOBILITA' 

ORSA FERROVIE 

Accordo di integrazione e modifica del Regolamento del Fondo, per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui al D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, come adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

Le Parti,

- Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, entrato in vigore il 24 settembre 2015, che fornisce, in regime di continuità rispetto alla disciplina dettata dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il nuovo quadro di riferimento in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ivi compresa la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali di sostegno al reddito;
- Visto l'art. 46, comma 1, lett. q) del citato D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che, abrogando l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fa tuttavia salvi, per effetto di quanto previsto dall'art. 26 dello stesso D.Lgs., i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti ai sensi del previgente art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Visto il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2015, n. 86984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2015, n. 55, relativo all'adeguamento del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, emanato ai sensi del comma 45, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e sulla base dell'Accordo di integrazione e modifica dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso, sottoscritto il 30 luglio 2013 tra le Parti istitutive del Fondo, che sottoscrivono il presente Accordo;
- Visto l'Accordo del 24 giugno 2013, con cui le Parti istitutive del Fondo hanno convenuto, con validità a decorrere dalla medesima data dell'accordo, di destinare il 95% delle disponibilità economiche iscritte nel Bilancio dello stesso Fondo al 31.12.2014, e fino a completo esaurimento delle stesse, a prestazioni solidaristiche straordinarie, da utilizzarsi con le modalità stabilite dallo stesso Accordo del 24.06.2013;
- Visti il comma 8 e il comma 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che consentono, per i fondi già istituiti alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. di adeguare il Regolamento del Fondo alle nuove previsioni di cui allo stesso D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che sostituisce la previgente normativa di cui alla Legge n. 92/2012 e costituisce l'attuale quadro di riferimento normativo in materia di ammortizzatori sociali,

e premesso che:

quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,

convengono

di adeguare, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26 e ss. del D.Lgs. 14 settembre 2014, n. 148, la disciplina del Fondo di cui al D.I. n. 86984 del 9 gennaio 2015.

**Art. 1
Denominazione e trasferimento del Fondo**

1. Il "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" di cui al D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984 è adeguato alle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e mantiene la denominazione di cui allo stesso D.I. n. 86984/2015;
2. Il Fondo, già trasferito presso l'INPS per effetto dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, gli oneri di amministrazione del Fondo determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità dell'INPS sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto direttamente.

Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché nell'ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalità previste dall'art. 26, commi 1 e 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, anche in ottica di ricambio generazionale:
 - a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;
 - b) assicurino ai lavoratori tutele in materia di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione in costanza del rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una prestazione ordinaria, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, di cui al titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
 - c) prevedano un sostegno economico tramite erogazione di prestazioni straordinarie per il sostegno al reddito riconosciute nel quadro di processi di agevolazione all'esodo per il personale, cessato dal servizio perché dichiarato in esubero a seguito di riorganizzazione / ristrutturazione / crisi aziendale con i criteri individuati tra le parti in applicazione del successivo art. 10, che raggiunga requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dall'accesso alle medesime prestazioni di cui alla presente lettera;
 - d) prevedano nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi con i criteri individuati tra le parti in applicazione del successivo art. 10, anche in un'ottica di ricambio generazionale ai sensi di quanto previsto dall'Accordo del 24.06.2013, una prestazione straordinaria solidaristica di cui al successivo art. 5, comma 1, lett. d).
2. Per le Società del Gruppo FS si intendono tutte le Società che operano nel settore del trasporto ferroviario, nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore.
2. Il Comitato Amministratore è composto da dodici esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, pariteticamente designati dalle parti firmatarie del presente Accordo e istitutive del Fondo, individuati in ragione della propria competenza professionale, dei quali 6 nominati dalle Società del Gruppo FS d'intesa con Agens e 6 nominati, nei termini di uno per ciascuna organizzazione sindacale, dalle OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e Orsa Ferrovie, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. La durata in carica dei componenti del Comitato è di 4 anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese.
6. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.

Handwritten signatures and initials:
He
fuo
[Signature]

Handwritten signatures and initials:
[Signature] [Signature] [Signature]

Handwritten signatures and initials:
[Signature] [Signature]
[Signature] [Signature]
20

7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
8. L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro 3 mesi, il Presidente dell'INPS stabilisce se dare corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva.

Art. 4 Compiti del Comitato

1. Il Comitato:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di gestione, corredati da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
 - b) delibera in ordine alla concessione, alla sospensione, alla riduzione, alla rimodulazione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente Accordo;
 - c) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione degli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
 - d) propone modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'art. 6, comma 1, lett. a), al fine di garantire la copertura finanziaria delle prestazioni;
 - e) decide in un'unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
 - f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
 - g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2:

- a) in via ordinaria, all'erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da programmi formativi promossi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento ed al contenimento delle situazioni di eccedenza di personale con i criteri individuati tra le parti in applicazione del successivo art. 10, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5 del presente Accordo;
- b) in via ordinaria, all'erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- c) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in un'unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori risultanti eccedentari, ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo,

che raggiungano i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della L. n. 183/2010, tenendo conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

- d) in via straordinaria solidaristica, sulla base dell'Accordo del 24 giugno 2013 di cui in premessa, all'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, anche in un'ottica di ricambio generazionale, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro i successivi 60 mesi, ai sensi dell'art. 26, comma 9, del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il citato Accordo del 24 giugno 2013, le Parti istitutive del Fondo, ritenendo che le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle prestazioni ordinarie fossero sovrabbondanti rispetto le effettive necessità di utilizzo delle stesse, hanno convenuto di destinare il 95% delle risorse economiche per prestazioni ordinarie come risultanti dal Bilancio anno 2012 del Fondo di sostegno al reddito per i dipendenti delle Società del Gruppo FS di cui alla previgente Legge n. 449/1997, per il finanziamento di processi di agevolazione all'esodo in un'ottica di ricambio generazionale. Tale disponibilità economica denominata "Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie", come risultante dal Bilancio di chiusura del previgente Fondo approvato al 07.03.2015 dal Comitato Amministratore in data 23.06.2016, potrà essere utilizzata solo entro un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle citate prestazioni solidaristiche straordinarie e fino a completo esaurimento della suddetta disponibilità economica.

La citata disponibilità economica, trasferita nell'ambito delle disponibilità del Fondo medesimo presso l'INPS che provvederà a finanziare direttamente le prestazioni solidaristiche straordinarie per ricambio generazionale, non potrà essere ulteriormente integrata da parte delle Società del Gruppo FS e qualora non venga interamente utilizzata entro il termine succitato dei 24 mesi dalla data del primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie, verrà destinata, per la parte non utilizzata, al finanziamento delle prestazioni ordinarie. Le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione del ricambio generazionale da attivare attraverso l'utilizzo delle prestazioni solidaristiche straordinarie, saranno definiti con specifico accordo sindacale.

Art. 6

Finanziamento del Fondo

1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b) e è dovuto al Fondo:


a) un contributo ordinario dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti. La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società del Gruppo, sulla retribuzione;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni, prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio delle procedure di cui all'art. 7 del presente Accordo. Sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro trattamento economico ad esso connesso, premi ed erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo;

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario di cui al precedente comma 1, lett. a), del presente articolo, sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nelle medesime proporzioni ivi stabilite.

3. A copertura delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della L. n. 183/2010.

4. A copertura delle prestazioni straordinarie solidaristiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), è dovuto dal Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal fine destinate come risultanti nel Bilancio di chiusura del Fondo alla data del 7 marzo 2015 e precisate nel precedente art. 5, comma 1, lett. d), un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della L. n. 183/2010.



comma 2, del presente Accordo. Sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro emolumento ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo.

Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lettere a) e b), ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile di cui al precedente capoverso, tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei citati 12 mesi.

9. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di fruizione delle prestazioni medesime è calcolata ai sensi del precedente comma 8.
10. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 6.
11. La contribuzione correlata, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) è versata secondo i criteri e le modalità individuate all'art. 9, commi 6 e seguenti del presente Accordo. Per i periodi di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali in vigore.

Art. 9

Prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, anche riconosciuto nel quadro di processi di agevolazione all'esodo in ottica di ricambio generazionale, pari a:
 - a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mensile mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
 - b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
2. Gli importi di ritenute di legge di cui al precedente comma verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta.
3. Qualora l'erogazione dell'assegno di cui al precedente comma 1 avvenga, su richiesta del lavoratore, in un'unica soluzione, il medesimo è pari a un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto BCE alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
4. L'erogazione dell'assegno non potrà avere una durata superiore a 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità e i criteri di cui al successivo articolo 10.
5. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al precedente comma 4, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore ovvero da estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale.
6. Il versamento della contribuzione correlata all'assegno di cui al precedente comma 1 è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e straordinarie, straordinarie solidaristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e d), è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
8. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata ai sensi dell'art. 40 della L. n. 183/2010. Dalla base di calcolo sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni trattamento economico ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base delle aliquote di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, a legislazione vigente, da versare a carico del Fondo.
10. Nel caso in cui il lavoratore richieda, l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) su base volontaria, il medesimo potrà contestualmente avanzare rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
11. Nel caso in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché questi abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni medesimi, un'indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Art. 10




Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d), sono definiti dagli accordi sindacali, che favoriscono in via prioritaria la volontarietà e tengono conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e d) sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. La percezione dei redditi di cui al precedente comma comporta, pertanto, la decadenza dal diritto alla percezione dei predetti assegni e la contestuale cessazione della loro corresponsione, nonché del versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d), sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata a un anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al precedente comma e il predetto assegno dovesse superare il limite così individuato, si procederà a una corrispondente riduzione del medesimo.
5. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi i redditi derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto, fino a concorrenza dell'importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.



6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, nei casi di cui al precedente comma 3, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) è fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della sospensione, della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui al presente articolo.

Art. 12
Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche del Fondo, hanno facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale cui aderiscono mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola che verrà inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni medesime, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Qualora intervengano modifiche normative aventi incidenza sull'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e/o sulla loro erogazione, le parti firmatarie del presente Accordo definiranno, tramite ulteriore accordo, le azioni correttive necessarie, in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni del Fondo.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Il presente Accordo è inviato per l'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze per il recepimento con apposito D.I. che sostituisce integralmente quanto previsto dal D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, di cui alle premesse.

Roma, 28 luglio 2016

Per le Società del Gruppo FS Italiane

Per le Organizzazioni Sindacali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST MOBILITA'

ORSA FERROVIE

FONDO E ASSUNZIONI Firmati gli accordi nazionali

Sottoscritti in data odierna tre importanti accordi che aprono il percorso necessario a completare le assunzioni nei settori in pesante e cronica carenza di organico. Si avvieranno le procedure di esodo tramite il fondo straordinario, depositato presso i Ministeri del Lavoro e dell'Economia il testo di integrazione del Regolamento del Fondo che, a valle della sua approvazione, permetterà di procedere al ricambio generazionale previsto dall'accordo del 24 giugno 2013.

Nello specifico gli accordi prevedono:

-360 nuove assunzioni (120 personale di bordo, 60 manutenzione rotabili, 100 manutenzione infrastruttura, 80 attività specialistiche) contestuali a 420 esodi (prevalentemente inidonei, staff e attività circolazione dove sono introdotte innovazioni tecnologiche), da realizzare fra la fine del 2016 e il primo semestre 2017.

- L'intesa sulla procedura sindacale da seguire per l'attivazione del fondo ordinario e straordinario previsto dal Decreto Interministeriale 86984/2015.

- L'approvazione del regolamento del nuovo Fondo che recepisce le novità introdotte dal dlgs 148/2015 e prevede l'introduzione della nuova prestazione "straordinaria solidaristica" (cd. Ricambio generazionale).

- le società del Gruppo FSI potranno procedere all'attivazione delle procedure necessarie per attivare i 420 esodi (90 Ferservizi, 190 Trenitalia, 115 RFI, 25 holding) attraverso il fondo straordinario.

L'individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie avverrà attraverso una graduatoria che privilegia la minore permanenza nel fondo (maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata) fra le qualifiche e le unità produttive identificate dall'accordo sindacale;

- il testo del nuovo regolamento per le prestazioni di ricambio generazionale verrà inviato ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia per la sua approvazione;

- a settembre FSI convocherà le Segreterie Nazionali per definire l'accordo di procedura del ricambio generazionale, che potrà essere attivato solo dopo approvazione del Decreto Interministeriale.

Tale intesa, vista la disponibilità economica prevista dall'accordo nazionale del 24 giugno 2013, potrà permettere a circa un migliaio di lavoratori identificati fra le qualifiche che fino ad oggi non sono state interessate dalle procedure di fondo straordinario, di essere esodati e sostituiti da nuovi assunti.

Roma 28 luglio 2016